

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FALCE

Nella seduta del 22/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni degli intermediari e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia ruota attorno ad una complessa vicenda avente ad oggetto il pagamento di un titolo contraffatto a favore di un soggetto diverso dall'originario beneficiario.

In particolare, la parte oggi Ricorrente provvedeva, tramite il curatore fallimentare, alla spedizione con lettera assicurata di alcuni assegni circolari, finalizzati al riparto dell'attivo fallimentare. Tuttavia, alcuni dei predetti titoli venivano sottratti, falsificati e incassati da soggetti diversi dagli originali prenditori presso l'intermediario A.

A seguito dell'indebito pagamento dei titoli contraffatti, con Reclamo del 27 novembre 2014, reiterato il 23 luglio 2015 e rettificato il 29 luglio 2015, e successivo Ricorso del 30 novembre 2015, la parte Ricorrente contesta tanto la responsabilità dell'intermediario A, per non aver verificato l'integrità dei titoli e per averli pagati a presentatori diversi dai soggetti (creditori fallimentari) a favore dei quali erano stati emessi; quanto la responsabilità dell'intermediario B (banca emittente degli assegni), per non aver segnalato tempestivamente la contraffazione, concorrendo così alla *"messa a disposizione delle somme a favore di soggetto diverso dal beneficiario"*. Chiede pertanto di accertare la responsabilità solidale o disgiunta degli Intermediari resistenti e di condannarli a

corrispondere al curatore fallimentare della medesima società ricorrente l'importo facciale degli assegni sottratti, falsificati e incassati da soggetti diversi dagli originali prenditori.

Dal canto suo, l'intermediario A eccepisce che i titoli in oggetto erano stati negoziati: 1) a favore di propri clienti; 2) tramite accredito in conto corrente; 3) in palese assenza di segni visibili di contraffazione alcuna, apparendo, invece, *ictu oculi* regolari in tutti i loro elementi essenziali; 4) in assenza di riscontri negativi da parte della banca emittente in fase di negoziazione.

Quanto all'intermediario B, questo ritiene di aver adempiuto al proprio obbligo contrattuale attraverso l'emissione degli assegni circolari richiesti dalla controparte, i quali, con la consegna al curatore fallimentare della società ricorrente, sarebbero usciti dalla disponibilità della banca. Il predetto curatore avrebbe autonomamente deciso di trasmettere i titoli mediante servizio postale, senza utilizzare altre modalità di pagamento meno rischiose (e certamente percorribili, vista la natura dei beneficiari dei trasferimenti in oggetto), quale per esempio l'effettuazione di bonifici bancari. Discenderebbe da ciò la responsabilità di quest'ultimo per la perdita degli assegni *de quibus*. Inoltre, posto che il curatore fallimentare della società ricorrente ha provveduto a spedire i titoli in parola mediante raccomandata "assicurata", sussisterebbe la necessità di conoscere l'esito del rimborso assicurativo al fine di accertare le eventuali responsabilità. Infine, l'Intermediario avverte che gli assegni circolari in questione sono stati estinti mediante la procedura di "check truncation", la quale non consente all'intermediario emittente di prendere "materiale visione" dei titoli emessi prima del relativo pagamento, gravando infatti sulla banca negoziatrice la responsabilità di verificare la "corretta identificazione del presentatore", nonché di accertare la "regolarità sostanziale del titolo".

## DIRITTO

L'eccezione preliminare risulta mal posta.

Nella controversia deferita all'Arbitro la parte Ricorrente contesta la condotta degli Intermediari rispettivamente in sede di emissione e di presentazione del titolo. Il procedimento penale in corso di svolgimento, invece, riguarda gli ignoti autori della truffa perpetrata a danno del cliente attraverso la falsificazione ed il pagamento di un assegno in favore di un beneficiario diverso dall'originario prenditore. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, come pure differenti sono il *petitum* e la *causa petendi* (cfr. Collegio di Milano n. 1666/2015). Nel caso di specie, dunque, non assume rilevanza la querela contro ignoti, ma l'eventuale responsabilità dell'istituto che abbia negoziato un titolo senza aver condotto le necessarie verifiche sullo stesso (cfr. Collegio di Milano nn. 1666/2015; 1975/2011).

In punto di merito, il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

I termini della vicenda in esame non sono contestati. Risulta pacifica l'avvenuta sottrazione dei titoli trasmessi a mezzo di raccomandata assicurata, la conseguente contraffazione degli stessi nella parte relativa all'indicazione del beneficiario, nonché la loro successiva negoziazione presso l'intermediario A tramite procedura di "check truncation".

Ad essere contestata è piuttosto la responsabilità delle parti coinvolte.

Ora, mentre è pacifico che "sulla banca emittente o trattaria, [in caso di assegni bancari], incombe l'obbligo di verifica dell'autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen", nel caso in cui, come quello di specie, si abbia ad oggetto un assegno circolare (dunque un titolo integralmente predisposto dall'intermediario emittente,

anche nell'indicazione del beneficiario), l'accertamento della conformità del titolo presentato all'incasso rispetto a quello emesso dallo stesso emittente, oltre ad essere altrettanto doveroso, appare di gran lunga semplificato, non inerendo la verifica dell'autenticità di una firma apposta da terzi, ma l'accertamento della corrispondenza di dati dalla medesima inseriti.

Essendo, nella fattispecie concreta, la contraffazione del titolo integrata dalla modifica del nome del beneficiario, è evidente che, eliminato il paravento degli effetti della procedura di "check truncation", nessuna esimente può essere riconosciuta all'intermediario emittente, che avrebbe dovuto verificare la congruità dei dati contenuti nel titolo al momento della presentazione dell'incasso rispetto a quelli inseriti all'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano n. 6944/2015).

Ritiene in conclusione il Collegio che, nel caso di specie, debba essere riconosciuta la responsabilità dell'Intermediario emittente del titolo, che ha autorizzato il pagamento del relativo ammontare ad un beneficiario diverso rispetto a quello originariamente indicato nel titolo medesimo.

Quanto invece alla responsabilità della banca negoziatrice, ritiene il Collegio che la contraffazione non risultasse affatto evidente e marchiana, essendo realizzata mediante la semplice sostituzione della denominazione della ricorrente con quella del terzo beneficiario, utilizzando altresì i medesimi caratteri grafici con i quali risulta stampigliato l'ammontare portato dal titolo, il luogo e la data di emissione del titolo (non oggetto di contraffazione). È dunque soddisfatto lo standard della diligenza del buon banchiere (cfr. Collegio Milano nn. 2989/2015; 394/2013) e per l'effetto il Collegio ritiene di non poter riferire all'Intermediario alcuna responsabilità concorrente per aver dato corso alla negoziazione del titolo, senza avvedersi della sua contraffazione nel nome del beneficiario.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che il secondo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 13.627,72; non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA